

Secc. 10131/06
Rep. 7431/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

N. Reg. 38187/05
ANNO 2006

Sezione tredicesima civile

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, composta dal signor
magistrato

Dott.

G. GALLI

Giudice



Visto l'art. 281 c.p.c. quinquies

Viste le comparse conclusionali

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.R.G.38187/05 promossa da:

Signora [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

con studio legale in via [REDACTED]

ATTORE OPPONENTE

Contro

COND. [REDACTED] in persona

dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] con studio legale in [REDACTED]

CF [REDACTED]

CONVENUTO OPPOSTO

A.L.

in punto a: opposizione al decreto ingiuntivo n.9118/05 emesso provvisoriamente esecutivo in data 07.2/21.3.2005;

FATTO e DIRITTO

Dato atto che l'attore opponente è proprietaria da oltre trent'anni di un appartamento in [REDACTED] già prima facente parte del patrimonio di famiglia del marito, mancato negli anni 70';

Considerato che il difensore dell'opponente riferisce che nel corso di questo lungo periodo la sua assistita non ha mai mancato di versare tutto quanto le veniva chiesto dall'amministratore del Condominio e sempre nella massima fiducia che i pagamenti richiesti corrispondessero a somme effettivamente dovute; un paio di anni fa, secondo il difensore dell'opponente, dei problemi spinsero l'opponente a sospendere il pagamento delle spese condominiali;

Rilevato che in data 12.04.2005 il Condominio [REDACTED] (Condominio) notificava ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 9118/05 - emesso provvisoriamente esecutivo, in data 7.2/21.3.2005 - nonché atto di precetto per l'importo di [REDACTED] euro per capitale oltre interessi e spese;

Considerato che l'importo richiesto si riferisce al saldo della gestione 2004/2005 secondo il preventivo approvato il 10.05.2004;

Rilevato che con atto di citazione notificato in data 21.05.2005 la signora [REDACTED], ritenendo la pretesa del Condominio infondata proponeva opposizione; l'opponente, al fine di evitare l'esecuzione, versava con ogni riserva l'importo come da atto di precetto;

Considerato che il difensore dell'opponente lamenta l'applicazione di un errato conteggio del saldo per l'anno di gestione 2004/2005 e che il residuo è pari a [redacted] euro; secondo il difensore dell'opponente il Condominio ha agito chiedendo circa [redacted] euro in più del dovuto;

Considerato che il difensore dell'opponente sottolinea come nella comparsa di costituzione e risposta il Condominio riconosce il proprio originario errore – e infatti riduce la domanda da [redacted] euro a [redacted] euro; inoltre sempre sottolinea il difensore dell'opponente il Condominio ha commesso un ulteriore errore sostenendo che una parte dei due versamenti ([redacted] euro primo acconto – [redacted] euro secondo acconto) andava imputata a saldo dell'anno di gestione precedente;

Considerato che il difensore dell'opponente sottolinea come quando un pagamento viene fatto dal debitore con una determinata imputazione , il creditore – che lo ha accettato con quella imputazione non può imputarlo ad un diverso ipotetico scoperto (art. 1193,I co, c.c.); il difensore dell'opponente sottolinea come non vi era alcun diverso e più antico scoperto come dimostrato dal fatto che mai alcuna richiesta di saldo per l'anno 2003/2004 è stata inoltrata e mai alcuna azione promossa;

Considerato che il difensore dell'opponente sottolinea come i versamenti per 11.000,00euro erano tutti da detrarre dall'anno di gestione 2004/2005 ciò si ricava dal secondo e ultimo foglio del consuntivo di gestione 2004/2005 (doc.8/14) nel quale si legge , in corrispondenza della colonna "rate versate" proprio la cifra di [redacted] euro;



Rilevato che il difensore dell'opponente inoltre lamenta come la richiesta avversaria è stata inoltrata sulla base del preventivo di gestione e non sulla base del consuntivo; il difensore dell'opponente sottolinea come mentre il preventivo porta spese a carico dell'opponente pari a [redacted] euro, il consuntivo reca a suo carico il minore importo di [redacted] euro;

Rilevato che il difensore dell'opponente rileva un saldo dovuto di [redacted] euro e non di [redacted] euro;



Rilevato che con comparsa di costituzione datata 24.10.2005 si costituiva in giudizio il Condominio [redacted] il difensore del Condominio sottolinea come l'opposizione de quo non è finalizzata ad ottenere la condanna del Condominio al pagamento delle maggiori somme elargite pari a [redacted] euro, bensì alla revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto; il difensore del Condominio opposto lamenta che l'opponente non ha impugnato nei termini di legge né l'assemblea del 10.05.2004 d'approvazione del preventivo di gestione 2004/2005 né del relativo piano di riparto, né l'assemblea del 10.05.2005 d'approvazione del consuntivo 2004/2005 e del relativo piano di riparto;

Rilevato che il difensore del Condominio sottolinea come i pagamenti ricevuti sono stati imputati ai sensi dell'art. 1993 comma 2 c.c.;

La memoria conclusionale del condominio opposto è fondata; l'assemblea del 10.05.2004 d'approvazione del preventivo di gestione del 2004/2005 e del relativo riparto e l'assemblea del 10.05.2005 d'approvazione del consuntivo 2004/2005 e del relativo piano di riparto non sono state impuginate nei termini

di legge ai sensi dell'art. 1137 c.c. (in tal senso Cass. Civ. II n.10427/00, n. 2387/03 , n.13.505/99 e TRIB. MILANO n.9/04 G.U. Bondi);

Rilevato che fin quando permane l'efficacia esecutiva della delibera rimane efficace il presupposto del provvedimento monitorio (in tal senso Cass. n.7261/02 e n.7073/99);


La sentenza è esecutiva per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide:

- 1) Conferma il decreto ingiuntivo n.9118/2005 del 7.2/21.3.2005;
- 2) Condanna l'attore opponente al pagamento, in favore del condominio opposto, della somma di [REDACTED] euro, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo, dandosi atto della avvenuta corresponsione ad opera dell'opponente in corso di causa;
- 3) Respinge l'istanza di condanna di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente;
- 4) Respinge l'istanza di nomina di CTU contabile, formulata da parte opponente, in quanto ritiene la causa documentale;
- 5) Spese compensate.
- 6) Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 04.09.2006



IL GIUDICE

[Handwritten signature]